

**RINNOVO ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLE ALBERATURE DEL COMUNE DI
PADOVA. LOTTO 2 ALBERI NON STRADALI
CIG: 8158497CB2**

Tra

Ciro Degli Innocenti, nato [REDACTED] domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

e

Daniele Zanzi, nato [REDACTED] [REDACTED] il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Amministratore Unico e legale rappresentante di Fitoconsult S.r.l., con sede a Varese, in Via Orazio n. 5, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Varese al numero 03614540122, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale con Rabottini Carlo Massimo (mandante), impresa individuale avente sede a Chieti, Frazione Colle S. Paolo, Via Vracone n. 29 iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Chieti Pescara al numero [REDACTED], come da mandato speciale con procura conferito mediante atto a rogito Notaio dott. ssa Nicoletta Borghi in Varese di data 8 settembre 2020 rep. 5765 racc. 4465, in atti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: 03614540122; c.f. della mandante: [REDACTED]).

Si premette che:

- con la deliberazione di G.C. n. 401 del 27/06/2019 è stato approvato il progetto denominato "Accordo Quadro per il servizio di monitoraggio delle alberature del Comune di Padova", dell'importo complessivo di € 699.999,98, suddiviso in 2 lotti;
- con determinazione a contrattare n. 2020/19/0003 del 14/01/2020 veniva stabilito di espletare quale procedura di scelta del contraente, per ciascun lotto, una "procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 2020/19/0164 del 07/08/2020, è stato aggiudicato l'appalto di Accordo Quadro in oggetto al R.T.I. Fitoconsult S.r.l. (mandataria) e Carlo Massimo Rabottini (mandante), con un ribasso percentuale del 30,02% per un importo di aggiudicazione pari ad € 194.480,01, oltre oneri e IVA;
- in data 16/11/2020 è stato stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro con scrittura privata n. 108bis/19, di durata di quattro anni e con scadenza al 16/11/2024, per complessivi € 198.648,66 oltre iva; precisando che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo;
- nella determina a contrattare è stata prevista, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'opzione di rinnovo contrattuale per una durata di ulteriori 4 anni, da esercitare previa comunicazione all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario;
- l'opzione del rinnovo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stata indicata anche nel disciplinare di gara al punto "5.2) Opzioni e rinnovi";
- all'art. 4 del contratto di Accordo quadro sottoscritto, è prevista per la Stazione Appaltante la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro, alle medesime condizioni, e per una durata pari a quattro anni;
- con nota protocollo n. 0350842 del 02/07/2024, l'impresa aggiudicataria ha formalizzato con l'Amministrazione l'esercizio dell'opzione di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 4 anni, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., offrendo un miglioramento dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, consistente nella disponibilità ad eseguire prove strumentali di approfondimento diagnostico mediante tecnologie innovative in grado di restituire indicazioni aggiuntive sulla stabilità e lo stato di salute degli alberi indagati. L'impresa ha inoltre proposto di eseguire analisi a titolo gratuito della componente arborea di n° 3 parchi a scelta per contabilizzare i servizi ecosistemici erogati dall'infrastruttura verde, che può essere un utile strumento di valorizzazione del patrimonio arboreo nei confronti della cittadinanza;
- con determinazione n. 2024/19/0129 del 24/07/2024 è stato disposto di rinnovare l'accordo quadro predetto per ulteriori quattro anni per un importo complessivo di € 198.648,66, oneri di sicurezza compresi, oltre IVA;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Con la sottoscrizione le parti stipulano un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di

servizi di monitoraggio delle alberature non stradali presenti nelle aree verdi del territorio comunale – Lotto 2.

Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati a:

1. curare e mantenere lo stato funzionale del verde comunale nelle diverse tipologie attraverso interventi programmati che hanno il carattere della ripetizione annuale o biennale finalizzati a prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado estetico funzionale e agronomico;
2. garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;
3. migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico.

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE E SERVIZI

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Padova e consistono in interventi di monitoraggio delle alberature delle suddette aree verdi.

In particolare, il presente accordo prevede, a titolo esemplificativo:

1. Valutazioni di stabilità;
2. Eventuali approfondimenti diagnostici;
3. Segnalazione urgente in caso di rilievo di situazione a rischio elevato.
4. Aggiornamento dell'inventario mediante rilievo in campo dei dati biometrici dei soggetti arborei, verifica visiva speditiva delle condizioni fitostatiche del soggetto arboreo e inserimento dei dati all'interno del database dell'A.C.
5. Rilievo di soggetti arborei non presenti nell'inventario dell'A.C., misurazione dei dati biometrici verifica visiva speditiva delle condizioni fitostatiche definizione della posizione dell'albero con GPS e inserimento dei dati rilevati all'interno del database dell'A.C.
6. Prove strumentali di approfondimento diagnostico mediante tecnologie innovative in grado di restituire indicazioni aggiuntive sulla stabilità e lo stato di salute degli alberi indagati, come da proposta migliorativa presentata in sede di ricontrattazione.
7. Analisi a titolo gratuito della componente arborea di n° 3 parchi a scelta per contabilizzare i servizi ecosistemici erogati dall'infrastruttura verde, come da proposta migliorativa presentata in sede di ricontrattazione.

Le prestazioni saranno quelle tipiche del monitoraggio e dell'inventario delle alberature delle aree verdi, nel loro insieme, sono da ricondursi aspetti che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze dell'Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per l'individuazione delle aree oggetto dell'appalto si rimanda alle tavole grafiche a corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto, l'Appaltatore dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi, eseguendo gli interventi d'inventariazione e di monitoraggio, per mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi.

L'Appaltatore è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo del presente Accordo Quadro ammonta a **€ 198.648,66 (euro centonovantottoseicentoquarantotto, sessantasei centesimi)**, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA di legge. Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

L'importo per gli oneri della sicurezza, è pari ad **€ 4.168,62 (euro quattromilacentosessantotto, sessantadue centesimi) oltre a IVA di legge**.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezza, per l'esecuzione degli interventi, saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4.

L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sarà riconosciuta ed impiegata nell'Accordo Quadro;
- se negativa troverà copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell'accordo quadro, al solo scopo di fornire un'indicazione dell'incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell'appalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del presente appalto.

Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014 e cioè che il costo

complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 80 % la stima dell'incidenza della manodopera.

Il prezzario di riferimento è l'**"Elenco Prezzi Unitari"** – Elaborato della documentazione a base di gara e nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti si farà riferimento al vigente Prezzario della Regione Veneto; ove non desumibili neppure dal citato prezzario, sarà applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La data di stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore economico Appaltatore della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come durata temporale massima quattro anni, comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo. L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento (RUP) potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell'Accordo stesso.

Il servizio oggetto di ogni contratto basato sull'Accordo Quadro avrà una durata decorrente dalla data del verbale di consegna del servizio stesso.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON L'ACCORDO QUADRO

Gli interventi di manutenzione affidati tramite Contratti basati sull'Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati con le seguenti modalità:

- a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito dell'inventario e del monitoraggio;
- b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misurai consistenti essenzialmente in prestazioni di mano d'opera.

ARTICOLO 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti già richiamati dall'accordo quadro originario, Reg. 108 bis del 16/11/2020:

- Capitolato Speciale d'Appalto, prescrizioni tecniche;
- Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- Elenco prezzi unitari;
- DUVRI e Stima degli oneri per la sicurezza;
- Stato di consistenza;
- Cronoprogramma;
- Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016;
- Relazione tecnica inerente all'opzione di rinnovo.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, l'Appaltatore:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze, abilitazioni disposte per Legge o per regolamento, comunque denominate e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità, a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Appaltatore riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante e di terzi;
- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di

termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro;

A carico dell'Appaltatore è previsto l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tracerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione delle opere.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

I singoli interventi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Appaltatore l'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell'Accordo Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

- a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell'oggetto del singolo intervento di manutenzione, compilando uno specifico elenco dei servizi da eseguire nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, prescrizioni tecniche e nell'Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sarà composto dall'insieme degli interventi così definiti;
- b) successivamente il Direttore dell'Esecuzione stimerà l'importo totale degli interventi così definiti in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
- c) l'Appaltatore, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per l'Accordo Quadro (compresi i contenuti dell'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovrà illustrare le procedure e l'organizzazione previsti per la loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione Appaltante;
- d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante procederà ad affidare l'intervento mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguirà l'esecuzione degli interventi previsti. L'eventuale realizzazione, da parte dell'Appaltatore, di elaborati grafici volti ad illustrare la realizzazione dell'intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le attività preliminari finalizzate alla definizione dell'oggetto dei singoli interventi di manutenzione e non implica la successiva stipula del Contratto, né comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;
- e) all'atto dell'affidamento di un contratto attuativo l'Appaltatore dovrà indicare le prestazioni del Contratto attuativo che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto.

La stipula del Contratto potrà avvenire anche tramite un Ordinativo di Manutenzione, emesso dal Direttore dell'Esecuzione sulla base dell'Accordo Quadro. Il Contratto (o Ordinativo) dovrà contenere il CIG (codice identificativo di gara), l'oggetto e una descrizione dettagliata dell'intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto dei Contratti di manutenzione tutte le prestazioni elencate e specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, prescrizioni tecniche e nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l'Accordo Quadro. I Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti dall'Accordo Quadro;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l'integrazione e/o la modifica del DUVRI;
- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (es. attività di ufficio e didattiche) durante gli interventi di manutenzione;
- termini per le modalità di pagamento.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il nominativo ed il numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, risultasse che gli interventi di manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d'arte, l'Appaltatore sarà soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione, ad una penale per la mancata effettuazione degli interventi, come meglio precisato nell'Articolo relativo alle "PENALI" del Presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 10 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potrà riguardare interventi d'urgenza su aree verdi) è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata. Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, è essenziale che l'Appaltatore si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque

ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via pec, via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall'Appaltatore, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La reperibilità dell'Appaltatore dovrà pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestività d'intervento, è fatto obbligo all'Appaltatore di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione dell'intervento eseguito con la formalizzazione dell'affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, l'Appaltatore dovrà rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto, entro e non oltre 6 ore dalla segnalazione ricevuta, con tutta l'attrezzatura necessaria per l'eliminazione delle cause del problema.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Appaltatore dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. Al pronto intervento eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l'Appaltatore non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell'Articolo relativo alle "PENALI" del presente Accordo Quadro, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

ARTICOLO 11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione dei materiali depositati nelle aree di intervento dell'Appaltatore, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati alle attività eseguite, e ciò finché non si sia proceduto alla consegna delle aree. I relativi risarcimenti saranno a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

I mezzi d'opera e attrezzature ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

I tecnici incaricati dall'Appaltatore dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale che si rendessero necessari a seconda delle attività e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle norme antinfortunistiche. Tutti gli operatori e i tecnici dovranno essere muniti di cartellino identificativo plastificato

riportante la denominazione dell'Appaltatore, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il comportamento degli operatori e dei tecnici dovrà essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha facoltà di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di manutenzione.

Prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, l'Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accederà alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovrà fornire rientrano:

- le modalità di preparazione e formazione continua del personale adottato;
- la durata dei tempi formativi in affiancamento a "personale esperto", previsti per l'acquisizione dell'esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell'appalto;
- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni;
- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;
- gli attestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo appalto.

ARTICOLO 13 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro. L'Appaltatore dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente. Per tale scopo, l'Appaltatore dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento. Prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire l'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all'oggetto dell'appalto, sia se gli interventi saranno svolti presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolti presso la sede dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - SMANTELLAMENTI

I componenti facenti parte dell'Accordo Quadro, quando sostituiti da nuovi, dovranno essere rimossi a cura dell'Appaltatore e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti ed autorizzati allo smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. I relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 15 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia che ne prevede la tracciabilità, sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei rifiuti). Nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia l'intenzione o si abbia l'obbligo di disfarsi, provenienti dall'attività di manutenzione, al rifiuto generato andrà attribuita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità, sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell'analisi chimico-fisica del rifiuto. In tal caso, l'Appaltatore configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avrà l'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente. L'Appaltatore si farà carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. I rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si accerterà che alla ricambistica fornita dall'Appaltatore faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni e che l'Appaltatore disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all'attività che dovrà svolgere. I relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha facoltà di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smaltimento.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui al presente Accordo Quadro;
- polizza di assicurazione per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) pari a € 500.000,00;
- dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle opere alle date stabilite dal presente Accordo Quadro per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dalla **Normativa della Regionale e nazionale, in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro** nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D. Lgs.81/2008. A tal fine prima dell'avvio delle prestazioni deve presentare:

1. la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti previsti dalle **Norme relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro**. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
2. l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, D.lgs. n.81/2008, in particolare nel punto 1.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale prescritto dal presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 17 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

L'esecuzione degli interventi di manutenzione è regolamentata all'interno dei singoli Contratti, i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto attuativo basato sull'Accordo Quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi **non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula medesima**, previa convocazione dell'Appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

ARTICOLO 18 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi di manutenzione è regolamentata all'interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.

Nei limiti della normativa di legge la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire soltanto una parte degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sull'Accordo Quadro e di sospendere temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa delle opere stesse, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori o del DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

ARTICOLO 19 – PROROGA

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati tramite i Contratti d'appalto basati sull'Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente potrà richiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 20 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

ARTICOLO 21 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riserva di eseguire verifiche di conformità, ai sensi della vigente normativa in materia in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

- 1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
- 2) nel controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all'atto della stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell'arte.
In particolare, saranno controllati:
 - a) l'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;
 - b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni eventualmente sottoposti ad approvazione.

La verifica favorevole non solleva l'Appaltatore dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

A richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per ciò accampare diritti a maggiori compensi.

L'Appaltatore si assume altresì l'onere dell'assistenza durante la fase di certificazione della verifica di conformità/regolare esecuzione.

ARTICOLO 22 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi nell'ambito della manutenzione degli impianti l'impresa installatrice ha l'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovrà attestare che gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti

in tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per l'Appaltatore e dovrà essere controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Appaltatore stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potrà essere firmata da quest'ultimo.

ARTICOLO 23 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sull'Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, prescrizioni tecniche;
- c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

ARTICOLO 24 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull'Accordo Quadro, viene applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di **sospensione**, rispetto alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi *non accettabili*.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le relative penalità di seguito indicate:

1. ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell'avvio di interventi "urgenti", eccedenti 6 ore dalla richiesta, sarà applicata una penale fissata nella percentuale del 1 per mille dell'ammontare netto del contratto attuativo per mancato pronto intervento ed una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni successiva ora di ritardo; mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Appaltatore o dei subappaltatori o per mancato utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto attuativo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
2. mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all'esecuzione dell'intervento: una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;
3. errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;
4. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie
5. mancato rispetto del termine ("cinque giorni...") per la comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, relativa al nominativo ed al numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico: viene applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto attuativo, il 10 per cento dell'importo netto del Contratto medesimo. Qualora l'importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto, ferma l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 25 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti attuativi, ex art. 1456 c.c., nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

1. mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
2. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
3. Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali, ferma l'applicazione delle penali stesse;
4. nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

5. cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti attuativi;
6. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
7. inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
8. grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste;
9. risoluzione di n. 1 (uno) Contratto attuativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Appaltatore responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti attuativi stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
10. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti attuativi:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione cessione anche parziale del Contratto attuativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai singoli Contratti, saranno contestate all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con Avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure in mancanza di questi alla presenza di due testimoni alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

ARTICOLO 26 – PAGAMENTI

I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti attuativi stipulati nell'ambito dell'Accordo.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito dell'Appaltatore raggiunga la percentuale prevista dal contratto attuativo successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione della prestazione.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o a saldo. Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Non saranno corrisposte anticipazioni.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore consente comunque espressamente con la sottoscrizione del

presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

ARTICOLO 27 - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

28- MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L. 13.08.2010, N. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accreditamento dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

IBAN [REDACTED] presso la [REDACTED]

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor Daniele Zanzi, nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 8158497CB2.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è NB15N4.

29 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione programmata, da eseguire all'interno dei Contratti attuativi stipulati all'interno dell'Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date nelle norme del presente contratto e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari della documentazione a base di gara.

Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Appaltatore e il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto: sulla base di tali misurazioni, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto effettuerà la contabilizzazione degli interventi eseguiti.

ARTICOLO 30 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un Contratto attuativo ricadente in Accordo Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, sarà effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese generali (13%) e degli utili d'impresa (10%).

Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato solamente alle spese generali e agli utili d'impresa.

ARTICOLO 31 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha rinnovato la garanzia definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. PC9301HT della Zurich Insurance Europe AG.

ARTICOLO 32 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. 190B4614 che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 33 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore ha dichiarato di non voler procedere al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016.

ARTICOLO 34 – REVISIONE PREZZI

Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi

con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

ARTICOLO 35 – CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.).

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c., rubricato Eccezione d'inadempimento.

Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al 14%, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ei sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra dispone in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltatore. È escluso il ricorso alla commissione.

ARTICOLO 36 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se l'Appaltatore non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione o comunque facendo valere la garanzia definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in conto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Pagamento delle retribuzioni: Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Alla luce di quanto precisato, l'Appaltatore dovrà comunicare, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed esibire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima della data di avvio dell'Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera una ritenuta dello 0i5% sull'importo netto progressivo del servizio.

Qualora l'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500i00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

ARTICOLO 37 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in operai dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Appaltatore.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Appaltatore presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo la campionatura per l'approvazione. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto non esenterà l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ARTICOLO 38 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e quelli specificati nel documento, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- **La fornitura di cartelli indicatori** e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Si deve rispettare, per quanto compatibile, il

Codice della strada;

- **Tessere di riconoscimento** - L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell'opera di tessera di riconoscimento, corredata di nome, cognome e di fotografai indicante anche la data di assunzione.

Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l'indicazione del committente.

- **L'installazione delle attrezature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'operai ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento delle opere. Macchine ed attrezzi dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008;

- **L'apprestamento delle opere provvisionali** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine delle opere. Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in generei se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

- **La vigilanza e guardiania del cantiere**, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione delle opere ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

- **L'installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere** (anche di tipo luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dell'Esecuzione del Contratto riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

- **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti da opere eseguiti prima della loro riapertura al traffico/ pubblico.

- **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.

- **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acquai elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione delle opere, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

- **Presenza traffico** Nei casi indicati dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto l'Impresa potrà essere obbligata ad eseguire le opere in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato. L'Impresa è obbligata ad eseguire le opere in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato. Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire le opere in ore notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.

- **Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale**, all'ultimazione degli interventi con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezture e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare, l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell'Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

- **L'allontanamento, trasporto a discarica** o in luogo indicato dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto con l'impiego di mezzi e personale proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all'interno dell'area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere

- **Oneri Ulteriori a carico dell'Appaltatore**

Ai fini di una efficace ed efficiente attività manutentiva restano obbligatoriamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi a garantire alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto la presenza di un supporto tecnico fornito da

professionista abilitato, per coadiuvare in cantiere le attività operative e per fornire garanzia tecnica sull’operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegnai verifiche in corso d’operei contabilità e collaudo delle opere.

- **La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.

- **L'esecuzione di modelli e campionature** di opere, materiali e forniture che venissero richiesti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

- **L'esecuzione di esperienze ed analisi** come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto i presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- **La fornitura di fotografie delle opere**, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.

- **Le spese di assistenza per le verifica di conformità**, da eseguirsi sulle indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

- L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, alla ultimazione delle opere e prima dell'ultimazione dell'Accordo Quadro, **il rilievo delle opere realizzate** (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

L'Amministrazione fornirà all'Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di **informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione** commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, **di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia** come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

- **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

- **Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od alle opere da altri compiuti.

- **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;

- **L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore** ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm. il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni;

- **Osservare** l'art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi a loro favore.

Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- **Fornire**, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto e nei singoli appalti con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

ARTICOLO 39 - DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

ARTICOLO 40 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione delle opere o nella sede delle opere stesse.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo le opere stesse nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in quanto compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 41 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, oppure non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss.mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi e/o alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso, con recupero delle spese e/o delle penali.

ARTICOLO 42 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/ RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13, del D.L. n.95/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012 (art.1, c.153), ha il diritto in qualsiasi tempo, di recedere dall'Accordo Quadro dai contratti basati sul medesimo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul medesimo, siano migliorativi rispetto a quelli del presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul medesimo. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

ARTICOLO 43 - CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela delle aree oggetto degli interventi di manutenzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esse esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione delle attività di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 44 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TRIBUTI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'imposta di bollo del presente contratto è assolta in modo virtuale.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui servizi oggetto del contratto di appalto. Tutti gli importi citati nel presente Accordo Quadro s'intendono I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 45 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE E CAM

Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi è classificato come "verde" ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), relativi al servizio di gestione del verde pubblico, per l'acquisto di ammendantini – aggiornamento 2013 i acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione.

I servizi del presente appalto non comportano acquisti, trattamenti o interventi diretti sulla vegetazione o sui manufatti e non consentono di applicare i CAM.

ARTICOLO 46 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE 2019 (RECEPITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0672 DEL 29/10/2019, SCADUTO IL 16.09/2022 APPLICABILE IN VIA TRANSITORIA CON VALENZA DI "PATTO D'INTEGRITÀ" SECONDO LE ISTRUZIONI OPERATIVE IMPARTITE DALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA

PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE VENETO CON NOTA PROT. 456129 DEL 5.10.2022

1) L'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

a. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

5) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

9) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura

competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

ARTICOLO 47 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalità del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personalini od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.